

Fondo D'integrazione Salariale disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016 n. 94343 di adeguamento della disciplina del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.

ESAME CONGIUNTO

per concessione dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 148/2015

Il giorno 9 del mese di marzo dell'anno 2020 presso la sede di Panta Rhei srl in via Btg. Val Leogra 44 a Vicenza si sono riuniti i signori:

Per Panta Rhei Srl (di seguito anche solo "la società") Elisabeth Reginato in qualità di legale rappresentante assistita da Francesca Contolini Consulente del Lavoro

Le OOSS

Per Uilcom Uil Ketty Marra

Per FISTel Cisl Regionale Veneto Elena Carla Mazzoni e Carla Marcheluzzo

(di seguito per Uilcom Uilcom, FISTel Cisl congiuntamente tutte insieme anche solo le "OOSS")

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dalla società Panta Rhei srl con sede legale in Vicenza codice fiscale 03636880241 matricole INPS 911006061-9110496202 e 9111278706

Panta Rhei Srl appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 dello stesso D.Lgs. 148/2015.


Il presente incontro è convocato al fine dell'esame congiunto effettuato su richiesta di Panta Rhei srl con comunicazione inviata tramite pec in data 5/3/2020 alle OOSS, CGIL-SLC, FISTEL CISL, UIL-Uilcom ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 148/2015, con la quale si informava le stesse dell'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 a causa della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto disposta da:

1. Ordinanza Contingibile e Urgente del 23/2/2020 emanata dal Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Veneto art. 1 lettera a), b), c)
2. D.P.C.M. del 23/2/2020 art. 1 lettera c) d) f)
3. D.P.C.M. 1° marzo 2020 art. 2 lettere c), d), e), f)
4. D.P.C.M. 4 marzo 2020 art. 1 lettere b), d)
5. D.P.C.M. 8 marzo 2020 art. 2 lettere b), d), h)

che dispongono la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema e teatri, la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,

Le Parti

hanno esaminato la situazione della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto che si è venuta a creare in seguito all'emanazione dei D.P.C.M. e delle Ordinanze sopra indicate che non permettono di adibire all'attività lavorativa il personale occupato nelle attività educative e didattiche, nelle manifestazioni, eventi



e spettacoli e nelle attività museali e di fruizione della cultura aperti al pubblico per tutto il periodo di chiusura programmato e per eventuali periodi di chiusura futura che dovessero derivare da atto normativo connesso a quelli previsti in premessa

Le parti dichiarano

che non essendovi alternative occupazionali, anche a causa della generale contrazione del mercato dovuta anche alla psicosi che si è generata in seguito al diffondersi del virus COVID-19,

1. tutto il personale occupato nei servizi educativi e didattici ha subito e subirà una sospensione e/o una riduzione dell'orario di lavoro;
2. il personale amministrativo e addetto alla organizzazione generale ed agli spettacoli ed eventi nei musei ha subito e subirà una sospensione e/o una riduzione dell'orario di lavoro.

Le Parti dichiarano che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa per il personale di cui ai punti 1. e 2. non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. 148/2015 e richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma D.Lgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015. L'azienda dichiara, in particolare, di non essere finanziata da fondi dello Stato italiano e quindi di essere esposta integralmente a tutte le conseguenze economiche derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e delle misure governative che sono state poste in essere per farvi fronte.

La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica - in forma on-line - sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015.

Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148/2015 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'Integrazione Salariale per le seguenti figure:

- n. 8 insegnanti, hanno subito una riduzione per un numero complessivo massimo di 50 ore nel periodo dal 27 febbraio al 7 marzo, e dal 9/3/2020 fino al 31/03/2020, per indicativamente n. 313 ore complessive;
- 10 dipendenti addetti alla segreteria della scuola, amministrazione, organizzazione generale ed agli spettacoli ed eventi nei musei, hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro pari a un numero complessivo massimo di 156 ore nel periodo dal 27 febbraio al 8 marzo, e dal 9/3/2020 fino al 31/03/2020, per indicativamente n. 680 ore complessive;

Panta Rhei Srl si impegna, nella misura prevista all'art. 3, D.Lgs 148/2015 e secondo quanto previsto all'art. 7 del D.Lgs 148/2015, ad anticipare, ed a farsi in ogni caso carico, del pagamento delle integrazioni salariali ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e all'unico lavoratore del reparto amministrativo a tempo determinato e per il personale insegnante per il periodo dal 24/2/2020 al 31/3/2020.

Panta Rhei Srl si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle attività interessate a tale eventualità, i lavoratori attualmente in sospensione, compresi i lavoratori con contratto intermittente, interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale.

Panta Rhei Srl si impegna altresì, alla ripresa della normale attività sulla base delle esigenze produttive, a riattivare il rapporto di lavoro di tutti i lavoratori intermittenti che dovevano essere chiamati nel periodo per il quale è stato richiesto il FIS.

Le cause per le quali si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale sono le seguenti:

Three handwritten signatures and initials are present on the right side of the page. The top one is a cursive signature, the middle one consists of stylized initials, and the bottom one is another cursive signature.

Crisi aziendale per cause imprevedute e imprevedibili dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti a seguito di ordinanza della Pubblica Autorità.

L'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori sarà effettuata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIMENS

Le parti concordano nel re incontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nel DPCM ovvero di emanazione di nuove normative che introducano altre tipologie di ammortizzatori sociali, e comunque entro il 31/3/2020 per una verifica sull'attuazione del presente accordo al fine di valutarne l'implementazione, in modo particolare per i lavoratori intermittenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Panta Rhei srl

Elisabeth Reginato

Francesca Contolini CDL



Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Fistel Cisl Regionale Veneto (Elena Carla Mazzoni/Carla Marcheluzzo)

Uilcom UIL (Ketty Marra)

